Le offerte del governo davanti al Parlamento: nuova fase della lotta per la riforma

Il testo della legge sulle pensioni

Il governo ha presentato ieri alla Camera il suo progetto di legge sulle pensioni. Esso contiene grosso modo i punti discussi con i sindacati, ma non tutte le questioni da essi ritenute essenziali (contributi figurativi, anzianità contributiva per le donne ecc...); del resto non esiste un testo di accordo firmato dai sindacati. Da ieri è quindi cominciato, presso i gruppi parlamentari, l'esame dei singoli punti — che per il PCI porterà alla elaborazione di emendamenti — e la preparazione di un dibattito che deve avere la precedenza ma non deve essere assolutamente (come si è tentato di fare da parte del governo) limitato o stroncato a colpi di maggioranza. Riserve e critiche sono del resto emerse anche in seno al centro-sinistra. Problemi importanti, non ancora affrontati, vengono sollevati nelle lettere che in questi giorni giungono a tutti i giornali, ai parlamentari, ai partiti. Una consultazione dei lavoratori promossa dai sindacati è in corso. Il PCI, per parte sua, sta organizzando in tutto il paese centinaia di assemblee e comizi per valutare i risultati della serrata battaglia che i comunisti hanno imposto a tutto il paese e deciderne gli ulteriori sviluppi. Diamo di seguito il testo del progetto governativo riassumendo le parti più complicate.

I primi sei articoli della legge prevedono: 1) l'assunzione a carico dello Stato dell'intero importo delle pensioni sociali al 1. gennaio 1976; 2) aumento dei versamenti dello Stato al Fondo sociale fino al 31 dicembre 1975; 3) il finanziamento dei versamenti statali, per il 1969, con 95 miliardi tratti dalla tassa sulla benzina e 354 miliardi di titoli che verrebbero assorbiti dalla Cassa depositi e prestiti (per gli anni successivi, nell'ambito delle entrate fiscali o con altri prestiti); 4) gli scaglioni di riduzione, fino ad esaurimento, delle attuali «tassazioni» imposte ai fondi contributivi dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Miglioramento dei trattamenti di pensione

ART. 7

A decorrere dal 1. gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a:

lire 23.000 mensili, per i titolari di età inferiore a 65 anni;

lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età.

A decorrere dalla stessa data, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali previsti dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili.

ART. 8

Con effetto dal 1. gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonchè le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.

Dall'aumento di cui al comma precedente sono escluse le pensioni supplementari.

ART. 9

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è stabilita nel 74 per cento.

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura è stabilita nell'80 per cento.

Le misure intermedie della percentuale predetta nei casi sopra indicati, sono determinate nelle tabelle B) e C) annesse alla presente legge.

ART. 10

Per le pensioni aventi decorrenza successiva ai 31 dicembre 1968 il periodo coperto da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle 156 settimane continuative di contribuzione nell'ultimo quinquennio antecedente la data di decorrenza della pensione, alle quali corrisponde la retribuzione annua pensionabile più elevata.

A decorrere dal 1. gennaio 1976 ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile si assumono a base le 156 settimane continuative di contribuzione nell'ultimo decennio antecedente la data di decorrenza della pensione.

Perequazione automatica delle pensioni

ART. 11

Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 1273, subisca nel corso di un anno una variazione in aumento pari o superiore al 2 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente valutazione, la misura delle pensioni, ivi compresi i trattamenti minimi a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, sarà aumentata, con effetto dal 1. gennaio dell'anno successivo a quello in cui risulta maturato l'anzidetto aumento del costo della vita, in misura percentuale uguale alla variazione predetta.

Ove nel corso di un anno l'aumento dell'indice medio del costo della vita risulti inferiore alla predetta percentuale, l'aumento della misura delle pensioni avrà luogo con effetto dal 1. gennaio del terzo anno successivo a quello della precedente valutazione in misura pari alla variazione complessiva verificatasi nel biennio.

La variazione di cui ai precedenti commi sarà accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Ai fini del presente articolo per anno si intende il periodo compreso tra il 1. ottobre e il 30 settembre e per la prima applicazione delle norme di cui ai precedenti commi, si assume come base di riferimento l'indice medio del costo della vita relativo al periodo 1. ottobre 1968-30 settembre 1969.

Disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione

ART. 12

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito dal seguente:

«Non sono cumulabili, nella misura del 39 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonchè di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.

«Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

«Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione da parte di fondi integrativi dell'assicurazione medesima.

«Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.

«I titolari di pensione di età pari o superiore a 65 anni e quelli che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.

«Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione».

ART. 13

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione, a qualunque età, purchè alla data della domanda non prestino attività lavorativa subordinata e possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di rapporto di lavoro e volontaria.

La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti corrisposti in occasione delle festività natalizie.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 è abrogato.

Pensione ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito

ART. 14.

Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non siano titolari di redditi risultanti dalla iscrizione nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e che non appartengano a nuclei familiari iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri enti pubblici o privati o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna.

La 13ª rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è frazionabile.

Le persone di cui al primo comma che percepiscono le reddite o le prestazioni ivi previste ma di importo inferiore a lire 156.000 annue hanno facoltà di optare per la pensione sociale.

La pensione è posta a carico del Fondo sociale ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

La domanda per ottenere la pensione, corredata dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari, nonchè da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, dalle quali risulti l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile.

Chiunque compia atti diretti a procurare a sè o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.

Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della pensione, nonchè per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli articoli da 15 a 19 delegano il governo a emettere decreti per la riforma dell'INPS, che viene finora così delineata: 1) il Consiglio di amministrazione verrà composto da 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti (di cui un dirigente d'azienda), 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'Istituto, 5 funzionari governativi, i presidenti INAM e INAIL; 2) i Comitati provinciali saranno riordinati; 3) i poteri di controllo del governo ridotti; 4) dal 1971 la gestione dell'assicurazione obbligatoria è fusa col Fondo pensioni creando un unico Fondo lavoratori dipendenti; 5) i servizi INPS saranno rivisti; 6) i contributi volontari saranno parificati a quelli dell'assicurazione obbligatoria ragguagliandone l'importo alla media delle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva; 7) la eventuale modifica dei contributi nel quinquennio 1971-75 è sottoposta a consultazione preventiva dei sindacati e legata al conseguimento dell'equilibrio delle gestioni.

Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

ART. 20.

Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni:

1) la lettera a) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

«a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi, superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette».

2) la lettera b) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

«b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette».

3) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori».

Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

«L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione».

Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 5 della presente legge.

I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

ART. 21.

All'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:

«Nell'ambito della stessa famiglia non è concessa che una sola quota di maggiorazione della pensione per ciascuno dei figli a carico di cui ai commi precedenti.

Ai fini della determinazione della vivenza a carico si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di assegni familiari».

Le disposizioni che precedono si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è sostituito dai seguenti:

«I titolari dell'assegno hanno diritto all'assistenza di malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.

Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonché quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni».

ART. 23.

Il limite di età previsto dall'art. 1, terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 692, ai fini dell'erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o rendita considerati dallo stesso articolo 1, primo comma, è elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi o universitari entro la durata del corso legale ma non oltre il 26° anno di età.

L'onere derivante dalla erogazione dell'assistenza sanitaria prevista dal presente articolo è rimborsato annualmente allo INAM dal Fondo pensione.

ART. 24.

I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa, anche se gli assicurati, anteriormente all'inizio dei servizi predetti non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ART. 25

Agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, n. 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e n. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione compresi tra la data di istituzione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e il 1° settembre 1950, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

ART. 26

Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e fino all'entrata in vigore della presente legge, è data facoltà, al titolare, di esercitare nuovamente la facoltà di opzione prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Dal 1° gennaio 1969 è abrogato il secondo comma dell'articolo 14 del decreto sopra citato.

ART. 27

La facoltà di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1971.

Entro tale data, qualora permangano le condizioni previste dal citato articolo 14, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine per l'esercizio della facoltà può essere ulteriormente prorogato.

ART. 28

Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 nel testo originale, deve intendersi esclusa la tredicesima rata di pensione.

ART. 29

I miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge, non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.

TABELLA A

INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO PREVISTI DALL'ART. 2 A FAVORE DELLE GESTIONI PENSIONISTICHE (in miliardi di lire)

Anni	Fondo sociale	Coltivatori diretti	Artigiani	Commercianti
1969	755	139	6	4
1970	764	153	6	6
1971	740	158	19	14
1972	735	163	20	16
1973	731	168	22	17
1974	725	174	23	19
1975	720	180	24	20
	5.170	1.135	120	96

TABELLA B

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE NEL PERIODO 1° GENNAIO 1969-31 DICEMBRE 1975

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	Percentuale (1)	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	Percentuale (1)
0	—	21	38,85
1	1,85	22	40,70
2	3,70	23	42,55
3	5,55	24	44,40
4	7,40	25	46,25
5	9,25	26	48,10
6	11,10	27	49,95
7	12,95	28	51,80
8	14,80	29	53,65
9	16,65	30	55,50
10	18,50	31	57,35
11	20,35	32	59,20
12	22,20	33	61,05
13	24,05	34	62,90
14	25,90	35	64,75
15	27,75	36	66,60
16	29,60	37	68,45
17	31,45	38	70,30
18	33,30	39	72,15
19	35,15	40 ed oltre	74,00
20	37,00		

(1) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 1,85 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.

TABELLA C

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE DAL 1° GENNAIO 1976

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	Percentuale (1)	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	Percentuale (1)
0	—	21	42
1	2	22	44
2	4	23	46
3	6	24	48
4	8	25	50
5	10	26	52
6	12	27	54
7	14	28	56
8	16	29	58
9	18	30	60
10	20	31	62
11	22	32	64
12	24	33	66
13	26	34	68
14	28	35	70
15	30	36	72
16	32	37	74
17	34	38	76
18	36	39	78
19	38	40 ed oltre	80
20	40		

(1) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 2 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.

Pubblichiamo ampi stralci delle lettere al nostro giornale

Queste le richieste dei pensionati

Pubblichiamo di seguito ampi stralci di una parte delle lettere che arrivano numerose al giornale. Sono lettere di critica alle offerte del governo, che insistono su punti particolari; talune esprimono uno stato d'animo di delusione anche umanamente comprensibile ma non trasferibile sul piano del giudizio generale: dal marzo 1968 ad oggi, in 10 mesi di lotta, ne abbiamo fatta di strada sulla via della riforma delle pensioni! Nel pubblicare queste lettere cogliamo l'occasione per ribadire il pieno impegno del Partito, dell'Unità, dei gruppi parlamentari a fianco dei pensionati, per il successo più ampio e rapido possibile delle loro sacrosante rivendicazioni.

GIUSEPPE D. (Torino): Sul progetto di legge per le pensioni leggo che alla categoria degli invalidi dovrebbe essere concesso un aumento del 10% senza agganciamento alle nuove norme. Non può sfuggire a nessuno che gli appartenenti, per loro sfortuna, a detta categoria, non hanno potuto versare contributi, onde avere oggi possibilità di vita, e mentre si parla di riforma, siano essi i quasi dimenticati. Presto in parlamento si discuterà il problema, ed è auspicabile che nel corso del dibattito, non sia dimenticato quanto sopra esposto, e che questa categoria sia validamente difesa al fine che la riforma pensionistica abbia a portare anche agli invalidi un beneficio e non una beffa.

BRUNO GORRIERI (Torino): Vorrei chiedervi dove è andato a finire il progetto del compagno Longo sulle pensioni. Durante l'ultima campagna elettorale ne abbiamo parlato molto. Si è richiesto il minimo di pensione a 30.000 lire. Ed invece se le cose stanno come le hanno accettate i sindacati, il vecchio pensionato è ancora una volta disilluso. Bisogna che i parlamentari comunisti insistano per aumentare i minimi.

ANTONINO GULLO (Palmi - Reggio Calabria): Non mi soffermo su alcuni aspetti importanti raggiunti, ma voglio sottolineare che le aspettative di tanti vecchi lavoratori sono state deluse. Anzitutto da più parti è stato chiesto che i minimi di pensione fossero nella misura minima di L. 30.000 mensili per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi (contadini, artigiani e commercianti) mentre con l'accordo raggiunto oltre ad essere molto distante da tale obiettivo, si è venuta a creare un'altra sperequazione: i pensionati d'invalidità inferiori a 60 anni dovrebbero percepire a mala pena il 10% di aumento e poiché la maggioranza dei pensionati di invalidità percepisce i minimi di pensione, si deve concludere che delle attuali L. 18.000 arriverebbero a L. 19.800 mensili; con ciò un'altra discriminazione viene perpetrata ai loro danni di questa cosidetta riforma. Non si parla per le pensioni di riversibilità dell'aggiunta di famiglia o assegni familiari per i familiari a carico, che dovrebbe essere nella misura dei lavoratori dipendenti, anche per le pensioni di riversibilità dato che in atto non percepiscono maggiorazioni per i figli a carico quando godono dei minimi di pensione.

NERIO BERTELLINI (Suzzara - Mantova): E' vergognosa la discriminazione dell'età pensionistica. Ma cosa credono, che l'artigiano e il contadino lavorino meno degli operai? Dove è la giustificazione dei 65 anni per noi? E perché i sindacati accettano di trattare senza i nostri rappresentanti? Il Parlamento deve provvedere ad eliminare le discriminazioni contenute nel progetto governativo.

PROGRESSO COSCELLI (Milano): Alcune osservazioni sulla questione del cumulo pensione-salario: 1) avallare codesto articolo vuol dire violare la carta costituzionale e dare al governo la possibilità di cancellare i diritti di coloro che hanno lavorato tutta la vita e che per disguidi o altre ragioni, non sono riusciti ad avere una pensione adeguata alle esigenze della vita e perciò sono costretti a ritornare al lavoro; 2) non ritengo giusto, che se in base al famoso decreto il governo abbia potuto frodare, gli sia concesso in base all'accordo la possibilità di continuare perchè questo vuol dire violare così un principio fondamentale di giustizia; 3) non posso concepire che i sindacati, accettando l'accordo abbiano concesso al governo, di trattenersi i soldi frodati ai pensionati trattenuti in questi mesi di trattative, dico questo perchè non c'è voce nell'accordo che dica che questi verranno rimborsati.

RINO FANTINI (Forlì): Voglio esprimere la mia delusione, soprattutto sui minimi che speravo proprio fossero di più. Ma l'assurdo per me si trova alla voce «pensioni d'invalidità» dove si dice che sarà concesso un aumento del 10% senza nessun aggancio alle altre voci. Per quanto abbia riflettuto non trovo una ragione plausibile, sotto nessun aspetto, che onestamente giustifichi simili discriminante. Forse che, viene considerata una fortuna, rimanere invalidi (non solo al lavoro, ma a tutto ciò che la vita offre) al 20-30 al massimo 40% (limite massimo credo) in cui viene concessa la pensione d'invalidità? Se qualcuno non ci crede provi a chiedere a uno di noi la gioia che si prova ad essere meno di mezza cartaccia specialmente se si è ancora abbastanza giovani.

V. PISANI (Genova): Scrivo a nome di un gruppo di pensionati di bassa classifica, cioè dalle 30 alle 50 mila lire al mese. Siamo d'accordo sulla nuova pensione sociale come pure per l'elevazione dei minimi. Per contro siamo amareggiati per la questione degli aumenti in percentuali, mentre sarebbe veramente più giusto non dare nessun aumento a quelli che stanno già bene, oppure dare a tutti un minimo e percentuali più elevate alle pensioni più basse. Se questi pensionati benestanti hanno versato di più è ben vero che sono andati con una pensione elevata, mentre noi abbiamo avuto la disgrazia di aver subito la disoccupazione, datori di lavoro con pochi scrupoli e le marche anteguerra poco rivalutate. Vogliamo sperare che nelle prossime discussioni alle camere si possa capovolgere la percentuale, dando di più ai meno fortunati.

PIETRO SALVADERI (Milano): Vedo che per quanto riguarda la pensione di anzianità il nuovo progetto dice: «ripristino del diritto alla pensione di anzianità quando cessa l'attività lavorativa per qualsiasi causa».

Se non vado errato tale affermazione vorrebbe significare che per tutti coloro (come nel mio caso personale) che un giorno percepivano questa benedetta pensione che con la legge truffa e vile e infame e spiccorata n. 238 del 9 marzo scorso se la son vista togliere e che pur essendo ancora abbastanza lontani dal compimento del 60. anno devono continuare a lavorare. Vorrebbe appunto dire che i rappresentanti sindacali hanno accettato un fatto compiuto rinunciando a quella rivendicazione che a questa categoria (anzianità dei 35 anni) sacrosantamente spettava. Se proprio così stanno le cose io ti dico, cara *Unità*, che per fatto personale e per mia radicata convinzione politica non mi arrendo e non mi arrenderò mai. Il 19 maggio ho saputo fare il mio dovere e mai mi sentirò di mancare ai miei impegni morali di cittadino sfruttato, deluso e tradito dai governi di centrosinistra. Ai parlamentari comunisti il compito di far ripristinare il nostro diritto.

Rai-Tv

Controcanale

GLI STUDENTI DI EMMER — *Modificati i programmi per la seconda volta in poco tempo,* Terza liceo *di Luciano Emmer è passato sul primo canale: ma questa volta, avendo come concorrente un incontro di calcio di carattere internazionale, il film probabilmente non si sarà giovato del passaggio. Peccato, perchè in fondo esso meritava di esser visto.*

Non per il suo valore, che era davvero scarso, inferiore anche a quello di altri film di Emmer che abbiamo visto in questo ciclo, ma per gli spunti di riflessione che offriva. Nella sua breve introduzione illuminata da ben due riflettori, Domenico Meccoli non ha potuto fare a meno di notare come gli studenti di oggi siano ben diversi da quelli che appaiono in Terza liceo, *ma ha cercato di giustificare la circostanza ricordando che Emmer girò questo film 15 anni fa. In 15 anni, ha sostenuto Meccoli, le cose sono mutate radicalmente: Emmer, negli anni '50, non poteva certo prevedere quel che sarebbe accaduto.*

La giustificazione ci sembra tanto ovvia quanto non giusta. Certo, esistono scrittori e registi capaci di precorrere i tempi: ma a proposito di Terza liceo *non è questo il discorso da farsi, ci sembra. In definitiva, se Emmer e i suoi sceneggiatori avessero guardato alla realtà dei giovani e della scuola di 15 anni fa con minore superficialità e senza paternalismo, oggi* Terza liceo *apparirebbe magari un film superato, ma non certo ridicolo. Meccoli ha affermato che* Terza liceo *fu preparato attraverso una inchiesta nel mondo giovanile (procedimento, a dire il vero, per nulla eccezionale): ma questo non fa che aggravare i limiti del film. Non si può dire, infatti, che Emmer e i suoi sceneggiatori non avessero visto nulla: nel film, un certo contrasto tra la mentalità dei professori e quella degli studenti appare; appare persino uno scorcio di discussione politica in classe; non si nasconde una certa agitazione degli studenti attorno al giornale da loro stessi scritto e stampato. Sono tutti spunti fecondi: basti pensare che una prima forma di contestazione nacque proprio attorno ad un giornale scolastico,* La Zanzara, *alcuni anni fa. Certo, da allora l'atteggiamento degli studenti dinanzi alla scuola e alla società ha compiuto un salto di qualità decisivo: ma ciò non rende affatto ridicolo quel che allora accadeva.*

Il fatto è che Emmer e i suoi sceneggiatori non hanno messo quegli spunti a frutto: nè, del resto, questo era il loro scopo. Per loro, quelli erano poco più che motivi di «colore», da trattare, convenzionalmente, come «impulsi giovanili». Paternalisticamente, Emmer e i suoi sceneggiatori hanno guardato ai giovani con divertito distacco, dando maggiore importanza alle «faccende di cuore» che a tutto il resto, e, d'altra parte, badando a imbastire soprattutto un film «piacevole». Per questo e solo per questo il film oggi ci appare ridicolo: ai giovani, esso dovette apparire ridicolo anche allora, pensiamo. E stupisce, certo, che gli sceneggiatori fossero Amidei, Bernari e Pratolini: ma questo dimostra, purtroppo, quanta sufficienza e, insieme, quanta incoscienza albergassero, anche 15 anni fa, presso tanti scrittori e registi anche democratici.

g. c.

Programmi

Televisione 1ª

12,30 SAPERE
« L'uomo e la campagna », a cura di Cesare Zappulli (2ª p)

13,00 LE PARENTI POVERE
Gli appunti di viaggio di Alberto Bonucci e Bianca Lia Brunori si svolgono sul tratto della via Appia che va da Roma a Caserta

13,30 TELEGIORNALE

17,00 IL TEATRINO DEL GIOVEDI'
« Il giro dell'oca », fiaba di Guido Stagnaro

17,30 TELEGIORNALE

17,45 LA TV DEI RAGAZZI
« Teleset », cinegiornale a cura di Aldo Novelli

18,45 QUATTROSTAGIONI
La puntata tratta, nei decisi limiti della rubrica (che sono politici e anche di stile), il problema dell'istruzione professionale in agricoltura

19,15 SAPERE
« Lo sport per tutti » a cura di Antonino Fugardi (7ª p.)

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Cronache italiane. Oggi al Parlamento

20,30 TELEGIORNALE

21,00 VIDOCQ
Teleromanzo di George Neveux; regia di Marcel Bluwal. Vidocq è un personaggio piuttosto noto in Francia, soprattutto perché citato più volte da Balzac nei suoi romanzi. Ex ufficiale napoleonico, forzato, perseguitato dall'ispettore Flambart, combatte con astuzia e intelligenza contro ogni tipo di difficoltà. Alle sue vicende si ispira questo teleromanzo di produzione francese, un programma di serie, realizzato alla bell'e meglio, privo di qualsiasi aspirazione che non sia quella di occupare con una serie ininterrotta di azioni un'ora di tempo a puntata.

22,00 TRIBUNA POLITICA
Conferenza stampa del segretario del PRI, La Malfa

23,00 TELEGIORNALE

Televisione 2ª

19,00 SAPERE
« Corso di tedesco »

21,00 TELEGIORNALE

21,15 BAGUALA
E' un programma imperniato su uno spettacolo di canti e danze argentine. Folco Quilici lo ha girato, con la collaborazione di Ezio Pecora, al Teatro Eliseo di Roma, dove la compagnia diretta da Juan Silbert si era fermata nel corso della sua "tournée" europea. Quilici ha inserito nel materiale girato in teatro alcuni brani documentari da lui girati in Argentina, per offrire allo spettacolo, che si ispira al folclore argentino, una ambientazione più precisa

22,15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA
Un servizio di particolare interesse viene presentato in questo numero della rubrica di Macchi: si tratta di un pezzo sull'equilibrio e l'orientamento negli animali.

Radio

NAZIONALE

GIORNALE RADIO: ore 7; 8; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 23
7,10 Musica stop
7,48 Ieri al Parlamento
8,30 Le canzoni del mattino
9,06 Colonna musicale
10,05 La Radio per le Scuole
10,35 Le ore della musica
11,30 Una voce per voi
12,05 Contrappunto
13,15 La Corrida
14,00 Trasmissioni regionali
14,45 Zibaldone italiano
15,45 I nostri successi
16,00 Programma per i ragazzi
16,30 Scusi ha un cerone?
17,05 Per voi giovani
19,13 Sissi, la divina imperatrice
19,30 Luna-park
20,15 Operetta edizione tascabile
21,45 Concerto del clavicembalista F. Pelleg
22,00 Tribuna politica
23,00 Oggi al Parlamento

SECONDO

GIORNALE RADIO: ore 6,30; 7,30; 8,30; 9,30; 10,30; 11,30; 12,15; 13,30; 14,30; 15,30; 16,30; 17,30; 18,30; 19,30; 22; 24
6,00 Prima di cominciare
7,43 Biliardino a tempo di musica
8,40 Signori l'orchestra
9,40 Interludio
10,00 L'uomo che amo
10,17 Caldo e freddo
10,40 Chiamate Roma 3131
12,20 Trasmissioni regionali
13,00 La bella e la bestia
13,25 Partita doppia
14,00 Juke-box
14,45 Canzoni e ritmi
15,15 Saggi di allievi dei conservatori italiani per l'anno scolastico 1967-68
16,00 Meridiano di Roma
16,35 Musica+Teatro
17,10 Le canzoni di Sanremo 69
17,35 Classe unica
18,00 Aperitivo in musica
19,00 Un cantante tra la folla
19,50 Punto e virgola
20,01 Fuorigioco
20,11 Caccia alla voce
21,00 Italia che lavora
21,10 I due fanciulli
21,30 Hit Parade de la chanson
22,10 La bella e la bestia
22,40 Appuntamento con Nunzio Rotondo
23,00 Cronache del Mezzogiorno

TERZO

9,25 La nostra immagine
9,30 R. Schumann
10,00 Concerto di apertura
11,15 I Quartetti per archi di G.F. Malpiero
11,35 Tastiere
12,10 Università internazionale G. Marconi
12,20 Civiltà strumentale italiana
12,55 Intermezzo
14,00 Voci di ieri e di oggi
14,30 Musiche d'oggi
15,05 A. Bruckner
15,30 Concerto del baritono A. Snarski
15,50 Il Disco in vetrina
17,45 I. Strawinsky
18,00 Notizie del Terzo
18,30 Musica leggera
18,45 Pagina aperta
19,15 Concerto di ogni sera
20,00 In Italia e all'estero
20,15 Pelleas et Melisande. Dramma lirico

VI SEGNALIAMO: « Pelléas e Mélisande » di Claude Debussy (Terzo, ore 20,15). L'opera è presentata nell'ambito della stagione lirica della Rai. L'orchestra sinfonica della Rai di Roma è diretta da Lorin Maazel. Tra gli interpreti: Henry Guy e Jannette Pilou